COMUNE DI BUSNAGO
Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO AREE DI SGAMBATURA CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2018

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 05/11/2018 al 20/11/2018

INDICE

Premessa

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizione
- Art. 3 Principi generali della regolamentazione
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Individuazione area di sgambatura
- Art. 6 Oneri e obblighi del Comune
- Art. 7 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 8 Apertura dell'area
- Art. 9 Divieti
- Art. 10Attività di vigilanza e sanzioni
- Art. 11 Entrata in vigore

Premessa

Il Comune Busnago (MB) promuove ogni iniziativa utile all'instaurarsi di un corretto rapporto uomo animale nel rispetto della sensibilità di ogni cittadino e in osservanza delle normative vigenti in materia. Per tali ragioni, oltre agli adempimenti concernenti la corretta identificazione dei cani presenti nel proprio territorio, si propone l'istituzione di un'area destinata al movimento e alla ricreazione per tutti i cani con particolare attenzione per quelli custoditi e allevati in aree per necessità ridotte (appartamenti o abitazioni prive di cortili e giardini).

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per il corretto e razionale utilizzo delle cosiddette "aree di sgambatura per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, predisponendo la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 2 Definizioni

a) Area di sgambatura per cani: area comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentita l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
b) Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3 Principi generali della regolamentazione

Le aree di sgambatura per cani sono realizzate al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati e opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani. Considerato che tali zone sono annesse o limitrofe ad aree verdi e presentano le medesime caratteristiche ambientali e igienico-sanitarie valgono anche per esse tutte le disposizioni già contemplate nell'eventuale Regolamento Comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato.

Art. 5 Individuazione area di sgambatura

L'area di sgambatura cani è individuata e istituita dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, su aree verdi pubbliche.

Art. 6 Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.
In ottica di massima partecipazione, la gestione delle aree di sgambatura dei cani può essere concessa, previa stipula di apposita convenzione, ad enti e/o associazioni regolarmente costituiti ed aventi nelle proprie finalità la tutela degli animali, che ne facciano richiesta al Comune.

Art. 7 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani registrati all'anagrafe canina e muniti di microchip.
Nel percorso fino all'ingresso dell'area di sgambatura il cane deve essere tenuto al guinzaglio e/o museruola.

1. I cani, per poter accedere all'area sgambatura cani, devono essere iscritti all'anagrafe canina.

2. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo.

3. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base agli altri cani già presenti.

4. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati, museruola e/o guinzaglio.

5. I proprietari/conduttori di cani potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con questi incompatibili, stiano aspettando di accedere.

6. Se l'area è già occupata da utenti per un periodo superiore ai 30 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari/conduttori già presenti di uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane della persona richiedente.

7. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti, sopraggiungessero evidenti difficoltà di convivenza fra cani presenti, e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

8. Il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Ai proprietari/conduttori che intendono usufruire dell'area di sgambatura Comunale è fatto obbligo di stipulare apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

9. È vietato l'accesso ai cani il cui conduttore non abbia conseguito l'età di anni 16. I minori di anni 16 possono accedere all'area accompagnati da uno dei genitori.

10. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose, a cuccioli di età inferiore ai tre mesi, a cani malati e/o convalescenti o a cani aggressivi.

11. È vietato l'accesso nell'area ai cani iscritti nel registro dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività di cui al comma 3, articolo 3, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

12. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (estro), non può accedere all'interno dell'area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani, qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi.

13. I cani che accedono all'area devono essere in regola con le profilassi vaccinali contro le malattie infettive della specie come da normativa vigente, e trattati contro i parassiti interni ed esterni.

14. Ai proprietari/conduttori dei cani in possesso del patentino di cui all'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, e successive modificazioni, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell'autorità.

15. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione tra gli stessi. È altresì vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

16. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento, giochi o creare situazioni che costituiscano fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare, a tutela della finalità dell'area di sgambatura per un godimento completo da parte di tutti i cittadini (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate).

17. A garanzia dell'igiene e del decoro, nel vialetto di accesso e in tutta l'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni (paletta e sacchetti).

18. Le deiezioni del proprio cane comportano rischi igienici e malattie in primis per gli altri cani, pertanto qualora si producessero all'interno delle aree, come avviene in qualunque altro spazio pubblico o ad uso pubblico, dovranno essere rimosse immediatamente dall'accompagnatore e depositate negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.

19. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

20. È vietato utilizzare nell' area motocicli, biciclette, pattini e similari.

21. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti.

22. L'area deve essere mantenuta in buono stato: a tal fine gli accompagnatori sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato di fatto.

23. Il personale del servizio veterinario dell'ASL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

24. Il personale volontario disponibile a collaborare con il Comune per la gestione dell'area ai sensi del precedente art. 6 ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni previste e concordate per il corretto funzionamento dell'area.

Art. 8 Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari che saranno stabiliti dalla Giunta Comunale contestualmente all'individuazione dell'area stessa e resi noti, congiuntamente ai divieti di cui al successivo articolo 9, mediante l'affissione di apposita segnaletica. In deroga a quanto sopra previsto il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse per validi motivi.

Art. 9 - Divieti

1. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
2. È vietato l'accesso ai cani femmina in estro.
3. È vietato l'accesso ai cuccioli di età inferiore a tre mesi.
4. È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui comma 3, articolo 3, dell'Ordinanza del Ministero della Salute 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

5. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura.
6. È vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
7. È vietato lasciare qualsiasi tipo di rifiuto.
8. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 CdS, nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
9. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
10. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
11. E' vietato fumare.

Art. 10 Attività di vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza relativa all'ottemperanza e l'applicazione del presente Regolamento è affidata agli Organi di Polizia in generale, anche attraverso lo svolgimento di servizio in borghese ove gli addetti, all'atto del controllo, sono tenuti ad esibire apposito tesserino di riconoscimento, ed in particolare:

- al Corpo di Polizia Locale del Comune di Busnago;
- al Corpo di Polizia Provinciale;
- ai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/1981;
- alle Guardie Zoofile Volontarie.

2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 11- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg., dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.